

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO, ALLARGATO ANCHE AI  
RAPPRESENTANTI SINDACALI DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE  
sottoscritto il 6 luglio 1999  
IN MATERIA DI STATUS E ATTIVITÀ DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER  
LA SICUREZZA DI ATENEIO**

C:\Documenti\RLS\contrattoris.rtf

Le Delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale

**premessso che**

Le norme che disciplinano le attività dei rappresentanti per la sicurezza sono le seguenti:

- Art.19 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n.626;
- (relativamente al personale tecnico-amministrativo ed esperti e collaboratori linguistici)  
*Contratto Collettivo Quadro in merito agli aspetti applicativi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, riguardanti il "rappresentante per la sicurezza" sottoscritto il 10.7.1996;*

L'art.7 – comma 2 – del D.l. 5 agosto 1998, n.363 "*Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni ed integrazioni.*" prevede che: "*Le composizioni e le ulteriori attribuzioni delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, eventualmente integrate dalle rappresentanze studentesche, sono definite in sede di contrattazione decentrata, tenendo conto delle particolari esigenze connesse con il servizio espletato dalle università, così come individuate dal presente decreto.*"

**concordano**

di adottare il regolamento di seguito specificato in materia di status ed attività dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di Ateneo:

**1) La sicurezza all'interno dell'Ateneo**

L'Amministrazione dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, al fine di dare attuazione alle normative attualmente in vigore in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, ha ritenuto opportuno costituire:

a) Il Servizio di Prevenzione e Protezione (S.P.P.) con i compiti principali di individuazione e valutazione dei rischi negli ambienti di lavoro, elaborazione delle misure di prevenzione e protezione, attuazione di un sistema di controllo di tali misure e proposizione di programmi di formazione ed informazione per i lavoratori.

b) La figura del Medico Competente con le funzioni principali di realizzare la sorveglianza sanitaria per tutto il personale dell'Ateneo e di valutazione del rischio lavorativo.

c) Le figure degli esperti qualificati in radioprotezione con funzioni di classificazione dei locali e di individuazione dei lavoratori in merito alle radiazioni ionizzanti.

d) in ogni caso, per ciò che riguarda la sicurezza all'interno dell'Ateneo, si fa riferimento al "Regolamento per l'attuazione della sicurezza e salute dei lavoratori dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, in ottemperanza dei DD. Legislativi 626/94 e 242/96 e del Decreto 363/98." emanato con Decreto Rettorale n° 25 del 1/4/99.

## **2) Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori**

Per quanto riguarda il numero dei Rappresentanti e la procedura delle elezioni si fa riferimento a quanto stipulato nel Contratto Collettivo decentrato del 16/10/98.

Dato che la realtà universitaria è in continua evoluzione, il numero di tutti gli R.L.S. (personale tecnico - amministrativo, personale docente e ricercatore, studenti) potrà essere aggiornato, nelle sedi opportune, ogni 3 anni (*prima di ogni votazione*).

L'Amministrazione comunica la designazione ai Responsabili delle strutture presso cui prestano servizio i lavoratori che assumono le funzioni di R.L.S., specificandone i compiti previsti dall'art. 19 del D.Lgs. 626/94 e il numero di ore che saranno utilizzate da ogni R.L.S. per svolgere la propria attività.

## **3) Attribuzioni degli R.L.S.**

Le attribuzioni degli R.L.S. sono quelle previste dall'art. 19 del D. Lgs. 626/94.

In particolare i compiti degli R.L.S. sono:

- verificare l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute, anche attraverso l'accesso ai luoghi di lavoro;
- acquisire notizie dai lavoratori riguardo ad eventuali insufficienze dei mezzi di lavoro e dei dispositivi di protezione individuali (D.P.I.) e, più in generale, sui problemi che riguardano la salute e la sicurezza, promuovendo la partecipazione di tutti i lavoratori nella risoluzione dei problemi;
- svolgere un ruolo propositivo di elaborazione, individuazione e attuazione delle misure di prevenzione e protezione;
- partecipazione alla riunione periodica con il Magnifico Rettore o un suo Delegato (art. 11 D.Lgs. 626/94);
- possibilità di far ricorso alle autorità competenti.

Gli R.L.S. hanno diritto di partecipare alle riunioni della contrattazione decentrata quando si discuta di sicurezza e di salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, rispettando gli ambiti e i limiti della contrattazione decentrata nazionale.

Gli R.L.S. sono convocati dall'Amministrazione quando si discuta di formazione in materia di sicurezza (art. 22 D. Lgs. 626/94).

Gli R.L.S. hanno diritto di ricevere una formazione adeguata entro 6 mesi dalla nomina.

L'Amministrazione ha facoltà di consultare in modo tempestivo e preventivo, gli R.L.S. in merito:

- alla designazione del Responsabile del S.P.P.;
- alla formazione dei lavoratori in materia di sicurezza.

L'Amministrazione si impegna a fornire agli R.L.S. tutti i documenti, approvati dai diversi organi dell'Università, in cui sono stati discussi e/o approvati dei provvedimenti inerenti la sicurezza e la salute dei lavoratori.

In particolare l'Amministrazione si impegna a fornire copia del bilancio preventivo e consuntivo relativamente ai capitoli di spesa inerenti la sicurezza.

Agli R.L.S. devono essere fornite, da parte dell'Amministrazione, tutte le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza e dalle autorità competenti in materia di salute, sicurezza, prevenzione e igiene.

Alle specifiche richieste effettuate in forma scritta dagli R.L.S., l'Amministrazione è tenuta a rispondere con sollecitudine e comunque entro i termini di cui al Regolamento di Ateneo attuativo della Legge 7.8.1990, n.241 e, ove non previsto, entro trenta (30) giorni, termine generale previsto dalla suddetta Legge.

Gli R.L.S. hanno facoltà di avvalersi di consulenti senza oneri a carico dell'Amministrazione.

Gli R.L.S. hanno diritto di accesso al documento di cui all'art.4 commi 2 e 3 del D. Lgs. 626/94, al registro degli infortuni sul lavoro di cui all'art. 4 comma 5 lettera o) del D. Lgs. 626/94 nonchè agli elenchi dei lavoratori esposti ai rischi individuati.

#### **4) Accesso ai luoghi di lavoro degli R.L.S.**

Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro deve essere esercitato nel rispetto delle funzioni lavorative delle strutture e con le limitazioni previste dalla legge.

a) **Attività programmata, o programmabile:** gli R.L.S. comunicano formalmente al Responsabile di struttura e per conoscenza al Rettore, almeno con 48 ore di anticipo, l'intenzione di accedere ai luoghi di lavoro.

Tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al Responsabile del S.P.P. o ad un addetto di tale Servizio.

b) **Attività non programmabili:** in caso di situazioni di emergenza occorse a seguito di incidenti o di situazioni anomale, gli R.L.S. vengono convocati insieme al Spp, affinché si possa procedere a sopralluogo congiunto.

Al termine del sopralluogo dovrà essere redatto il "verbale di constatazione irripetibile" il quale dovrà essere sottoscritto da tutte le figure istituzionali partecipanti al sopralluogo. In caso di procedimento giudiziario il verbale, di cui sopra, diviene parte integrante del fascicolo relativo all'incidente, come "prova provata".

c) **Attività con richiesta di accesso a documentazione:** qualora l'attività degli R.L.S. richieda l'accesso a documenti aziendali, essendo indispensabile la presenza e la collaborazione del personale della struttura che detiene i documenti, è necessario un accordo preventivo in merito alla data ed alle modalità di accesso alla struttura, tenuto conto di quanto previsto al punto IX "Informazione e documentazione aziendale" del Contratto collettivo quadro in merito agli aspetti applicativi del Dec. Lgs. 19 settembre 1994, n.626, riguardanti il <<rappresentante per la sicurezza>>, sottoscritto il 10 luglio 1996.

Per le attività di cui ai punti a) e c) i Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza dovranno utilizzare i permessi retribuiti orari pari a n.80 ore annue per rappresentante (vedi punto 5) ).

Viceversa, il tempo necessario allo svolgimento delle funzioni di cui al punto b) dovrà essere considerato a tutti gli effetti attività di servizio.

Ogniquale volta gli R.L.S. esercitano le loro prerogative sono tenuti a comunicare alla struttura di appartenenza il numero di ore che intendono utilizzare; in caso di attività non programmabile, la comunicazione avverrà successivamente.

#### **5) Lavoro retribuito degli R.L.S.**

La base di riferimento per il monte ore complessivo a disposizione degli R.L.S. del personale tecnico – amministrativo è di n.80 ore annue per ogni R.L.S., oltre ai permessi già previsti per le Rappresentanze sindacali.

Per l'espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i) e l) dell'art. 19 del D. Lgs. 626/94, non viene utilizzato il predetto monte ore e l'attività è considerata tempo di lavoro.

Sono considerate attività programmata o programmabile (comprehensive nelle 80 ore annue) le riunioni periodiche tra gli R.L.S. necessarie per fare proposte in merito all'attività di prevenzione (lettera m) art. 19 D. Lgs. 626/94.

La gestione di queste ore dovrà essere comunicata alle strutture presso le quali prestano servizio gli R.L.S. ed all'Amministrazione in modo da definire una giusta programmazione dell'attività lavorativa.

La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività. (ai sensi del punto X "Formazione dei rappresentanti per la sicurezza" del Contratto collettivo quadro in merito agli aspetti applicativi del Dec. Lgs. 19 settembre 1994, n.626, riguardanti il <<rappresentante per la sicurezza>>, sottoscritto il 10 luglio 1996).

Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 ore.

Per assicurare continuità di funzionamento, l'Amministrazione ha facoltà di assegnare un budget di ore di lavoro straordinario più elevato alle strutture presso le quali prestano servizio gli R.L.S.. Tale assegnazione deve essere fatta solo a seguito di una richiesta del Responsabile della struttura.

#### **6) Mezzi e strumenti per l'esercizio delle funzioni.**

L'Amministrazione si impegna a fornire agli RLS una sede, che sarà utilizzata prevalentemente per lo svolgimento di riunioni e per l'archiviazione di documentazione; la restante attività potrà essere svolta nelle strutture di appartenenza. La sede sarà dotata di mobilio e attrezzature:

un armadio a ripiani,  
due scrivanie,  
sedie,  
telefono,  
fotocopiatrice.

Considerando che l'attività degli RLS si svolge parzialmente anche all'interno delle strutture di appartenenza, i responsabili delle strutture possono chiedere un rimborso forfettario, fino a un massimo di £ 1.000.000 l'anno, per spese di materiale di cancelleria, telefono, fax e servizio fotocopie (tali spese effettivamente sostenute e regolarmente redicontate all'Amministrazione saranno rimborsate alla Struttura interessata, per il 1999, mediante prelievo dal fondo di riserva di Ateneo e, per gli anni successivi, verrà costituito un apposito cap. relativo ad ogni Struttura di afferenza degli RLS). Per consentire agli R.L.S. di scambiare informazioni tramite posta elettronica, l'amministrazione mette a disposizione un PC collegato in rete per ogni Rappresentante che ne sia sprovvisto.

La partecipazione a seminari e convegni é disciplinata dalle norme di Ateneo relative alla formazione.

#### **7) Garanzie e tutela degli R.L.S.**

Gli R.L.S. non possono subire alcun pregiudizio, discriminazione, pressione a causa dello svolgimento della propria attività e nei loro confronti si applicano le stesse tutele previste dalle legge per le Rappresentanze sindacali.

#### **8) Disposizione finale**

I principi di cui al presente regolamento si applicano in quanto compatibili agli studenti e ai docenti, per le sedi di Modena e Reggio Emilia.

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Prof. Gianni Ricci\_\_\_\_\_

Prof. Carlo Emanuele Nobili\_\_ f.to Carlo Emanuele Nobili\_\_\_\_\_

Dott. Antonio Salvini\_\_\_\_\_ f.to Antonio Salvini\_\_\_\_\_

Prof.ssa Ivonne Ronchetti\_\_\_\_\_

Dott. Ettore Rocchi\_\_\_\_\_

#### DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

RSU\_\_\_\_\_ f.to Gianluca Tosetto\_\_\_\_\_

C.G.I.L. - S.N.U.R. \_f.to Annarosa Cesaretti\_\_\_\_\_

C.I.S.L. - Università\_\_\_\_\_

U.I.L. - F.U.R. \_\_\_\_\_ f.to Ibba Ivo\_\_\_\_\_

S.N.A.L.S. - Conf.S.A.L. \_\_f.to Martino Antonio\_\_\_\_\_

C.I.P.U.R.\_\_\_\_\_

U.S.P.U.R.\_\_\_\_\_

C.N.U.\_\_\_\_\_

S.N.R.\_\_\_\_\_

A.N.C.U.\_\_\_\_\_

RLS degli Studenti\_\_\_\_\_